Scambio di email tra un tecnico comunale e la Soprintendenza di Verona del 14 aprile 2020

Da Tecnico a Soprintendenza:

"Gent.le Arch.

mi permetto di disturbarla per una questione di ordine pratico.

Nell'ultimo periodo stiamo leggendo sulla stampa e sui siti on line alcune notizie tra loro contraddittorie che ci stanno creando parecchi dubbi. Mi riferisco nel dettaglio alle disposizioni contenute all'art. 103 del D.L.18/2020 che tratta la sospensione dei termini procedimentali.

Da ultimo in particolare in un recente articolo di Italia oggi (che le allego in copia) si legge come la sospensione dei termini potrebbe non applicarsi alle istanza di parte soggette al cd. silenzio-assenso.

Ora in questo periodo già piuttosto confuso dove risultano difficili le comunicazioni e anche i canali ufficiali mancano di chiarezza vorremmo cercare di evitare errori o quantomeno limitarli chiarendo con i diretti interessati le procedure.

Vado al dunque e le chiedo come la soprintendenza si comporti con le istanze inviate dai vari comuni dopo il 23 di febbraio distinguendo per

- regime semplificato
- regime ordinario
- accertamenti di conformità

In attesa di un suo cortese riscontro porgo

Cordiali Saluti"

Da Soprintendenza a tecnico:

"Buongiorno geometra, la situazione effettivamente non è chiara, ho segnalato l'articolo anche al nostro legale. Per ora le disposizioni che abbiamo avuto sono di considerare la sospensione dei termini efficace fino al 15 maggio per tutti i procedimenti.

Nel caso l'ente può sollecitare la pratica segnalando l'urgenza e appellandosi alla parte dell'art. 103 del d.l. 18/2020 laddove si dice che "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati".

Noi risponderemo in tempi ragionevoli, ma potremmo anche sforare i tempi procedimentali, quindi nel caso di richiesto parere espresso poi lo dovete attendere.

Spero di essere stata chiara. La terrò informata nel caso di nuovi aggiornamenti".

E poi una aggiunta:

"Riesco a essere più precisa:

finché non c'è un testo di legge approvato vige il combinato disposto dell'art. 103 comma 1 dl.l.18/2020 e dell'art. 37 d.l. 23/2020.

L'articolo si basa su un emendamento che non è detto che sia la versione definitiva della conversione in legge del DL.

Comunque, come specifica in fondo, l'art.20 della L.241/90 non si applica ai beni culturali e paesaggistici quindi per noi questo discorso non vale.

Se le capita diffonda la notizia anche ad altri comuni, grazie".